(N. 96)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(RUBINACCI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia
(AZARA)

NELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

Disposizioni varie in materia di assegni familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si provvede:

1° all'aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi;

2° al conferimento di una delega, per un periodo di cinque anni, per la modifica, con la forma del decreto del Presidente della Repubblica, dei limiti della retribuzione, sino alla concorrenza dei quali sono dovuti i contributi per gli assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni lavoratori industria e per quella per il trattamento di richiamo degli impiegati privati;

3° alla estensione, per i contributi dovuti per le tre gestioni suindicate, del « minimale » contributivo previsto per le assicurazioni sociali dalla legge sul riordinamento delle pensioni.

Per quanto concerne l'aumento della misura degli assegni familiari per il settore dell'industria, esso viene disposto in attuazione di un accordo interconfederale intervenuto in data 14 giugno 1952 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in base al quale gli assegni familiari in vigore per il settore anzidetto, vengono determinati in misura unica per operai ed impiegati mediante un aumento giornaliero dell'attuale misura di lire 38 e di lire 33 per ciascun figlio rispettivamente di operaio e di impiegato, di lire 32 e di lire 30 per il coniuge rispettivamente di operaio e di impiegato, nonchè l'arrotondamento a lire 55 giornaliere delle misure previste per i genitori in lire 49 per gli operai e in lire 50,50 per gli impiegati.

Alla determinazione di tali aumenti, risultanti dalle nuove misure indicate nella ta-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

bella *A*, allegata al disegno di legge in esame, si provvede con l'articolo 1.

Per quanto concerne il reperimento dei mezzi finanziari necessari a fronteggiare il maggior onere derivante dagli aumenti delle prestazioni anzidette, si provvede:

a) per tutto il periodo intercorrente fra il 16 giugno 1952 ed il 31 dicembre 1953, data quest'ultima nella quale dovrà cessare il contributo straordinario del 4 per cento delle retribuzioni per l'incremento dell'occupazione operaia, mediante una elevazione del massimale contributivo per i soli lavoratori di sesso maschile, da lire 750 a lire 900 giornaliere (articolo 2), non essendo possibile, a causa della difficile situazione dell'industria tessile, nella quale è prevalente la mano d'opera femminile, apportare attualmente alcun maggior onere nel detto settore. Resta, pertanto, ferma, fino al 31 dicembre 1953, l'attuale aliquota contributiva del 22,50 per cento della retribuzione da calcolarsi entro i limiti anzidetti;

b) peraltro, poichè la suddetta elevazione del massimale contributivo non è sufficiente a coprire interamente il maggior onere derivante dagli aumenti delle prestazioni in esame, i quali dovranno essere, in via complementare, sostenuti con l'assorbimento dell'avanzo attualmente esistente nella gestione dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari, nonchè con anticipazioni alla gestione stessa, si provvede, con l'articolo 3, oltre che a determinare, con decorrenza del gennaio 1954, la nuova aliquota contributiva del 28,50 per cento, sufficiente a coprire integralmente la nuova misura degli assegni familiari, a stabilire, con la stessa decorrenza, e per un periodo di due anni, una addizionale al contributo predetto del 3 per cento della retribuzione, per consentire il rimborso delle anticipazioni che si calcola dovranno essere effettuate per effetto della maggiorazione delle prestazioni in questione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'articolo 4 prevede il conferimento di una delega legislativa, per un periodo di cinque anni, per la eventuale modifica, in relazione all'andamento delle gestioni, dell'ammontare della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari, le integrazioni guadagni degli operai dell'industria e il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

Detta delega si rende necessaria, in armonia con quella già prevista all'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, per la modifica dei contributi previdenziali, in quanto come è dimostrato dalla presente legge, a seconda delle differenti situazioni economiche, può rendersi opportuno provvedere alle esigenze finanziarie delle gestioni operando sull'imponibile di retribuzione, anzichè sull'importo dell'aliquota contributiva.

Infine, con l'articolo 5, viene prevista l'applicazione anche per le gestioni degli assegni familiari, delle integrazioni guadagni degli operai dell'industria e del trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, delle disposizioni contenute nella recente legge sul riordinamento delle pensioni (legge 4 aprile 1952, n. 218) per la fissazione di un minimale di retribuzione, agli effetti contributivi, pari a lire 400 giornaliere.

Tale norma si rende necessaria, oltre che per assicurare alle gestioni in esame la garanzia di un minimo contributivo così come è stato recentemente stabilito per le assicurazioni sociali, anche al fine di evitare, specie per quanto concerne gli assegni familiari, la tendenza che, mediante la denuncia di retribuzioni irrisorie, possano essere simulati dei rapporti di lavoro con persone aventi notevoli carichi familiari.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai, prevista dalla tabella *A* allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo 1, l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, è elevato, per i soli lavoratori di sesso maschile, a lire 900.

Art. 3.

A far tempo dal primo periodo di paga avente inizio nel gennaio 1954 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari prevista dall'allegata tabella A, è elevata al 28,50 per cento della retribuzione.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, è dovuta, per un periodo di due anni, una addizionale al contributo predetto del 3 per cento della retribuzione.

Art. 4.

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per la Cassa unica assegni familiari, la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, può essere modificato, in relazione all'andamento delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma terzo e quarto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono estese ai contributi dovuti per la Cassa unica assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA *A*.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'INDUSTRIA

(comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Operai ed impiegati . . . . . L.	918	600	330

B) CONTRIBUTI

(a carico del datore di lavoro)

Misura: 22,50 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE